

Deliberazione della Giunta Regionale 4 ottobre 2019, n. 14-342

Art. 13 comma 9, l.r. n. 10/1995 e s.m.i. e art.19 comma 2, d. lgs n. 123/2011. Nomina Collegio sindacale straordinario ASL BI.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

Il giorno primo agosto 2019 è giunto a scadenza il mandato triennale del Collegio sindacale istituito presso l'azienda sanitaria locale di Biella (ASL BI).

L'art. 13, comma 2, della l.r. 10/1995 e s.m.i., dispone che : “Il Collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell'azienda sanitaria ed è composto da tre membri, in possesso dei requisiti di cui al....(omissis)....art. 3 ter del d. lgs. 502/1992, designati rispettivamente:

- a) uno dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, con funzioni di Presidente del Collegio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (“Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”);
- b) uno dal Ministro dell'Economia e finanze;
- c) uno dal Ministro della Salute”.

Disposizione di tenore analogo è contenuta nell'art. 3 ter del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., come modificato dall'art. 1, comma 574 della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

L'art. 13, comma 9, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i. prevede peraltro che, ricorrendone la necessità, il Collegio possa essere costituito in via straordinaria dalla Giunta regionale.

Attesi gli ambiti di competenza ministeriale in ordine alla designazione di un proprio componente in seno ai Collegi sindacali delle ASR, la Direzione Sanità aveva a suo tempo provveduto a richiedere, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del mandato del Collegio sindacale ordinario, la formulazione di dette designazioni ai Ministeri interessati (note prot. nn. 7228/A14006 e 7225/A14006 di pari data 01.04.2019, inoltrate rispettivamente al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Nonostante i ripetuti solleciti, anche per le vie brevi, da parte dei competenti uffici della Direzione Sanità, la designazione di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze non risulta ancora disponibile, mentre il Ministero della Salute, con nota prot. n. 0007548-P del 25.07.2019 ha provveduto a comunicare il proprio rappresentante in seno al Collegio sindacale in parola, individuando la sig.ra Gabriella Nardelli.

Inoltre, a fronte della richiesta a suo tempo inviata con nota prot. n. 1264/SAN del 21.12.2018, il Consiglio regionale ha infine provveduto, con DGR n. 5-19396 del 10.09.2019, ad individuare, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, il componente, con funzioni di Presidente, di propria competenza, ai fini della successiva designazione da parte del Presidente della Giunta regionale.

La stessa designazione ha avuto luogo con DPGR n. 54 del 26.09.2019.

Quanto sopra premesso, si deve rilevare come nei confronti del Collegio sindacale dell'A.S.L. BI sia ormai interamente decorso, a far data dal 15.09 u.s., anche l'ulteriore termine, pari a

quarantacinque giorni, previsto - per la proroga degli organi amministrativi che non siano stati ricostituiti entro il termine di naturale scadenza - dall'art. 3, comma 1, del d. l. n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994, termine più di recente confermato dall'art. 19, comma 2, del d. lgs. n. 123/2011 (con la conseguente impossibilità, per l'organo di controllo aziendale, di continuare validamente ad operare).

Tale ultima disposizione prescrive che, nel caso di mancata ricostituzione dei Collegi sindacali entro quarantacinque giorni dal termine di naturale scadenza, "l'amministrazione vigilante nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti".

Atteso quanto sopra, e considerata la competenza, in capo alla Giunta regionale, in ordine alla costituzione in via straordinaria dei Collegi sindacali ai sensi del citato art. 13, comma 9, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i., si rende necessario - al fine di assicurare il tempestivo ripristino della necessaria attività di controllo da parte dell'organo collegiale in questione - provvedere alla nomina del Collegio sindacale straordinario dell'A.S.L. BI, individuando all'uopo i seguenti nominativi :

- Sig. Gabriele MELLO RELLA, con funzioni di Presidente;
- Sig. ra Gabriella NARDELLI;
- Sig. Francesco TULIMIERI.

Si dà atto che il primo nominativo (sig. Gabriele Mello Rella), individuato dal Consiglio regionale e successivamente designato dal Presidente della Giunta regionale con funzioni di Presidente del Collegio a mezzo degli atti ed ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, risulta inserito nell'elenco regionale dei candidati disponibili alla designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale, approvato a mezzo di comunicato della Commissione consultiva per le Nomine del Consiglio regionale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44S1 del 31.10.2018.

La sig.ra Gabriella Nardelli, ancorché non inserita nel predetto elenco regionale, viene invece nominata in quanto già designata dal Ministero della Salute, ai fini della costituzione del Collegio sindacale ordinario, a mezzo della citata nota prot. n. 0007548-P del 25.07.2019.

Il sig. Francesco Tulimieri, parimenti non inserito nel predetto elenco regionale, viene infine nominato poichè a suo tempo già designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quale componente del Collegio sindacale ordinario ora cessato (nota prot. n. 11584 del 10.06.2016).

I nominativi di cui sopra risultano iscritti nel Registro dei Revisori legali istituito presso il MEF, ed in possesso pertanto dei requisiti di cui all'art. 3, ter, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

Della presente deliberazione dovrà essere fornita tempestiva comunicazione al Commissario dell'A.S.L. BI, affinché lo stesso possa procedere quanto prima alle formalità necessarie alla convocazione del Collegio straordinario ed al suo insediamento.

Ai componenti del Collegio sindacale straordinario spetterà il trattamento economico complessivo già previsto per i componenti del Collegio sindacale ordinario, da corrispondere, in misura proporzionale alla durata dell'incarico, nella misura di cui all'art. 3, comma 13, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

In materia di rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti del Collegio straordinario, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 13, della legge regionale n. 10/1995, come modificato dall'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 22/2015.

Il Collegio sindacale straordinario cesserà le proprie funzioni allorché, acquisita la designazione tuttora mancante da parte del competente Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Commissario dell'A.S.L. BI provvederà con proprio provvedimento, verificata l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, alla nomina ed all'insediamento del Collegio sindacale ordinario, ai sensi del richiamato art. 13, comma 2, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i..

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

dato atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico del bilancio dell'A.S.L. BI, senza pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

la Giunta regionale, per le motivazioni esposte, all'unanimità

delibera

- di nominare in via straordinaria, ai sensi dell'art. 13, comma 9, della legge regionale n. 10/1995 e s.m.i., nonché dell'art. 19, comma 2, del d. lgs. n. 123/2011, il Collegio sindacale dell'A.S.L. BI, individuando all'uopo i seguenti nominativi :

sig. Gabriele MELLO RELLA;

sig.ra Gabriella NARDELLI;

sig. Francesco TULIMIERI;

- di disporre che della presente deliberazione sia fornita tempestiva comunicazione al Commissario dell'A.S.L. BI, affinché lo stesso possa procedere quanto prima alle formalità necessarie alla convocazione del Collegio straordinario ed al suo insediamento;

- di dare atto che ai componenti del Collegio sindacale straordinario spetterà il trattamento economico complessivo già previsto per i componenti del Collegio sindacale ordinario, da corrispondere, in misura proporzionale alla durata dell'incarico, nella misura di cui all'art. 3, comma 13, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

- di dare inoltre atto che, in materia di rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti del Collegio straordinario, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 13, della legge regionale n. 10/1995, come modificato dall'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 22/2015;

- di disporre che Il Collegio sindacale straordinario cesserà le proprie funzioni allorché, il Commissario dell'A.S.L. BI provvederà con proprio provvedimento, verificata l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, alla nomina ed all'insediamento del Collegio sindacale ordinario, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i.;

- di dare infine atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico del bilancio dell'A.S.L. BI.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)